

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 4

Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 (convertito
con Legge 17 dicembre 2018, n. 136)

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli
non immobilizzati



aprile 2019

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

INDICE

	<i>pag.</i>
FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.....	4
MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	4
NOTA INTEGRATIVA.....	5
DATA DI ENTRATA IN VIGORE.....	5
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE.....	6

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

1. Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 20-*quater*, comma 1, del Decreto Legge 119/2018 convertito con Legge 17 dicembre 2018 n° 136.
2. Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. L'articolo 20-*quater*, comma 2, del suddetto Decreto stabilisce che “per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 91, comma 2, del codice civile delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo”. Pertanto IVASS ha emesso il regolamento n° 43 IVASS del 12 febbraio 2019 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal Decreto Legge 119/2018 convertito con Legge 17 dicembre 2018 n° 136.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3. Il comma 1 dell'art. 20-*quater* del D.L. 119/2018 convertito con Legge 17 dicembre 2018 n° 136 prevede che “*I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*”.
4. Tale norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante ed ha carattere transitorio.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

5. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 “*Titoli di debito*” e l'OIC 21 “*Partecipazioni*”.
6. Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 “*Strumenti finanziari derivati*”, in quanto iscritti e valutati al *fair value* ai sensi del comma 1, n° 11-*bis*, dell'art. 2426 c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Inoltre rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per i seguenti titoli:
 - i titoli oggetto di copertura del *fair value*;
 - i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32.
7. La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2017 e ai titoli acquistati durante l'esercizio 2018. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

8. La società che si avvale della facoltà di cui all'articolo 20-*quater* del Decreto menzionato valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
9. Le perdite di carattere durevole di cui al precedente punto 8 sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.
10. Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio, ai fini di quanto stabilito dall'art 20-*quater*, si tiene conto delle disposizioni dell'OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".
11. La deroga introdotta dalla norma è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio. Pertanto resta esclusa la rilevazione delle perdite di valore dovute all'andamento del mercato, nell'applicazione ai titoli iscritti nell'attivo circolante, dei seguenti criteri:
 - valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20;
 - conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26 "*Operazioni, attività e passività in valuta estera*".

NOTA INTEGRATIVA

12. Fermo restando l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20 e dell'OIC 21, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:
 - le modalità con cui si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
 - la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

13. Il presente documento si applica ai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018 convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2018 n° 136.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante del documento.

- 1 Il 23 ottobre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 247 il Decreto Legge 119/2018 convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2018 n° 136 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 243 il 18 dicembre 2018.
- 2 L'articolo 20-*quater* del citato Decreto, in sostanza, prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
- 3 La norma, che ha carattere transitorio, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell'OIC 11 "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", per i titoli iscritti nell'attivo circolante.
- 4 Il decreto, di fatto, ricalca le previsioni dell'art. 15 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, a fronte del quale l'OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 3 per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili.
- 5 A seguito dell'emanazione della norma del 2018, l'OIC ha deciso di predisporre il presente documento interpretativo.
- 6 Il presente documento è stato redatto tenendo conto:
 - delle posizioni assunte in sede di redazione dell'Interpretativo 3 ritenute ancora applicabili; e
 - delle modifiche introdotte al codice civile dal D.lgs. 139/2015 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili (e.g. costo ammortizzato e derivati).
- 7 Con riferimento alle posizioni assunte in sede di redazione dell'Interpretativo 3, l'OIC ha ritenuto opportuno confermare le seguenti posizioni:
 - la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante. Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stata richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
 - non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall'andamento del mercato assume carattere durevole. Pertanto non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale data. E' il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio.
- 8 Con riferimento alle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 e dall'aggiornamento dei principi contabili OIC, l'OIC ha chiarito che:
 - a) la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell'attivo circolante. Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32, sono valutati, ai sensi del comma 1, n° 11-*bis*, dell'art 2426 c.c, al *fair value* alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del bilancio. Alla data di chiusura del bilancio, a seconda del loro *fair value*, i derivati possono essere attivi (classificati nell'attivo circolante o immobilizzato) o passivi (classificati tra fondi rischi) e ad ogni data di valutazione successiva il loro valore è aggiornato per tenere conto delle variazioni di *fair value* intervenute. Tali variazioni potrebbero in alcuni casi anche portare a cambiare il segno del derivato da attivo a passivo o viceversa.

Dal momento che la norma è rivolta ad eliminare le perdite dei titoli iscritti nel circolante per quei titoli valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si ritiene che i derivati, valutati con un criterio differente e soggetti ad una classificazione differente (attivo o passivo) a seconda del loro *fair value*, non possano ricadere nell'ambito di applicazione della norma;

- b) restano inalterati i seguenti criteri di valutazione applicabili ai titoli. In particolare, si chiarisce che la deroga non disattiva:
- l'operazione di copertura contabile del *fair value* di un titolo dell'attivo circolante, prevista dall'OIC 32. Nella copertura di *fair value* l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato al *fair value* per il solo rischio oggetto di copertura e tali variazioni di *fair value* sono compensate dalle variazioni di segno opposto dello strumento finanziario designato quale elemento di copertura. Diversamente, se si ritenesse applicabile la deroga al titolo oggetto di copertura, non sarebbe possibile rappresentare in bilancio l'effetto della copertura;
 - la valutazione al *fair value* di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. L'OIC 32 consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite valutando l'intero strumento ibrido al *fair value* qualora questo sia uno strumento quotato (i.e. *fair value* di livello 1). La facoltà, concessa dall'OIC 32, deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società. In questo caso la società valuta al *fair value* il titolo ibrido invece di procedere allo scorporo e valutare il derivato al *fair value* e il titolo ospitante al minore tra costo e valore desumibile dal mercato. Se la società adotta tale politica contabile, coerentemente con quanto previsto per i derivati, si è ritenuto che non fosse possibile applicare la deroga a tali titoli. Tuttavia la società, come anche previsto dall'OIC 32 al paragrafo 50, può decidere di cambiare principio contabile applicando le previsioni dell'OIC 29 e procedere allo scorporo del derivato dal titolo. In tale caso il derivato sarebbe rilevato e valutato al *fair value* mentre il titolo, dovendo essere valutato al minore tra il costo ed il mercato, rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma;
- c) per i titoli oggetto di deroga, al netto della rilevazione delle perdite di valore restano inalterati i seguenti criteri di valutazione:
- la valutazione al costo ammortizzato prevista dall'OIC 20 per i titoli dell'attivo circolante. L'OIC 20 al paragrafo 59 prevede che “*i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*”. Dal momento che l'obiettivo della norma è quello di evitare di rilevare la svalutazione dei titoli derivanti da un andamento negativo dei prezzi di mercato, il valore contabile dell'anno precedente viene preso a riferimento per la continuazione dell'applicazione del costo ammortizzato escludendo la rilevazione di eventuali perdite di valore in deroga al paragrafo 59 dell'OIC 20;
 - per le stesse ragioni del punto precedente restano valide le disposizioni contenute nell'OIC 26 relative alla conversione dei titoli in valuta estera.